

ALL. "A" al N. 682

di racc.

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E.BI.N.VI.P.  
8 febbraio 2022**

Il giorno 8 febbraio 2022 - alle ore 15,30 - in modalità video conference, si è riunito il Consiglio Direttivo E.BI.N.VI.P.

Partecipano il Presidente Luigi Gabriele, il Vice Presidente Stefano Franzoni, i Consiglieri Matteo Balestrero, Michele Carpinetti, Diego Lorenzi, Daniele Conti; i Componenti Maria C. Urbano, Annamaria Domenici, Vincenzo Quaranta, Mariano Gambioli, Giuseppe Silvestro, Nicola Ascalone, Carlo Guarnaccia, Leonardo Pace, Salvatore Carofratello, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del Dr. Cosimo Ampolo, Dr. Marco Caviglioli e della dr.ssa A. Milici. E' presente, per delega, il Componente Paolo Montalti.

Presiede il Comitato Direttivo il Presidente Luigi Gabriele, il quale constata la sussistenza del numero legale e la regolarità della riunione, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere la funzione di segretaria verbalizzante la Sig.ra Alessandra Petrone.

La riunione si svolge in via telematica e i partecipanti, dopo aver risposto all'appello nominale, autorizzano la registrazione della seduta.

Il Consiglio Direttivo preso atto della comunicazione del 14 febbraio c.a. da parte di Fisascat Cisl elegge il Sig. Diego Lorenzi quale componente del Comitato Esecutivo in sostituzione della Sig.ra Aurora Blanca.


Con riferimento al punto 1) dell'ordine del giorno (Modifiche statutarie), il Vice Presidente Stefano Franzoni illustra la proposta di modifica approvata dal Comitato Esecutivo in data odierna che comportano l'integrale riformulazione dello Statuto dell'Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata (in breve E.BI.N.VI.P.).

Al termine della lettura della proposta di testo dello Statuto, così riformulato, il Presidente della riunione la pone in votazione: la proposta è approvata all'unanimità.

Il Comitato Direttivo DELIBERA l'approvazione della proposta di Statuto, allegata al presente verbale; conferisce mandato al Presidente e al Vice Presidente, unitamente agli uffici, di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente alle ore 16,00 dichiara chiusa la seduta.

Il Vice Presidente

  
\_\_\_\_\_

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_

La Segretaria verbalizzante

  
\_\_\_\_\_


*duch...*

di racc.

STATUTO ENTE BILATERALE NAZIONALE Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Costituzione e natura

1. L'Ente Bilaterale Nazionale (di seguito denominato E.BI.N.VI.P.), è costituito dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali, stipulanti il CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, sulla base di quanto stabilito dall'apposito articolo dello stesso CCNL.
2. L'Ente Bilaterale Nazionale, ai sensi dell'art. 36 e segg. c.c., ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro.

Art. 2 - Sede

1. L'Ente Bilaterale Nazionale ha sede in Roma, Via Piemonte 32.
2. L'Assemblea può deliberare la variazione della sede dell'Ente.

Art. 3 - Ruolo, scopi e funzioni

1. L'Ente Bilaterale Nazionale svolge le funzioni individuate dall'apposito articolo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza.
2. L'Ente Bilaterale Nazionale, in esecuzione dell'Accordo sulla governance del 14.07.2021 e delle linee guida previste dal CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, ha un ruolo operativo di monitoraggio del corretto svolgimento, da parte degli Enti Bilaterali Regionali (in seguito, EBR), dei compiti agli stessi conferite dal medesimo CCNL. A tal fine, L'Ente Bilaterale Nazionale svolge le seguenti funzioni:
  - a) assicura l'attività di supporto agli EBR per l'adeguamento di statuti e regolamenti al nuovo statuto e regolamento forniti dallo stesso Ente Bilaterale Nazionale e ne monitora il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli stessi EBR;
  - b) predispone uno schema unico di budget previsionale e di rendiconto consuntivo, per tutti gli EBR, redatti secondo criteri di trasparenza e leggibilità, che gli stessi provvederanno a trasmettere annualmente all'Ente Bilaterale Nazionale;
  - c) riceve da tutti gli EBR, verificandone la rispondenza alle disposizioni del CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza e dell'Accordo sulla governance del 14.07.2021:
    - il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, contenente tra l'altro l'indicazione delle risorse a disposizione, delle prestazioni e dei servizi offerti per lavoratori ed imprese, nonché la relazione annuale sulla gestione del Consiglio Direttivo e la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti, entro 15 giorni dalla data di approvazione;
    - il budget previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di determinazione dello stesso, sempre entro 15 giorni dalla data di approvazione;
  - d) esamina le attività svolte dagli enti bilaterali regionali onde verificare il rispetto delle finalità statutarie e delle regole gestionali stabilite nell'Accordo sulla governance del 14.07.2021;
  - e) segnala alle Associazioni Datoriali ed alle Organizzazioni Sindacali nazionali di cui all'art. 5 del presente Statuto gli EBR che non rispettano le previsioni del CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza e dell'Accordo sulla governance del 14.07.2021;
  - f) predispone annualmente una relazione che illustri le buone prassi ed evidenzii eventuali criticità.
3. L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi e svolge le relative funzioni:
  - a) promuovere e realizzare studi e ricerche sul settore, con riferimento alle tendenze del mercato dei servizi di sicurezza, alla presenza delle imprese ed al loro dimensionamento, all'andamento dell'occupazione nella sua composizione quantitativa, per tipologie di impiego e nella composizione professionale e le relative previsioni nel medio periodo;




*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures*

- b) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata e Sicurezza (Parlamento, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, ecc.) ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore;
- c) svolgere attività di comunicazione tese alla diffusione della cultura della sicurezza, alla qualificazione del ruolo e della funzione degli operatori del settore (imprese e lavoratori), prevalentemente rivolte al territorio;
- d) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, Internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- e) costituire una banca dati relativa alla professionalità, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel settore;
- f) favorire, attraverso le iniziative di informazione necessarie, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche avvalendosi di tecnologia informatica;
- g) ricevere dalle Associazioni Datoriali e/o dalle Organizzazioni Sindacali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
- h) inviare periodicamente al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Interno e a tutte le Prefetture, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale, determinati dagli aumenti contrattuali del CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza e dalla contrattazione di secondo livello sottoscritta dalle strutture territoriali delle Parti Sociali stipulanti il predetto CCNL.
- l) rilasciare la certificazione liberatoria alle singole imprese, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che attestino il recepimento e l'applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali stipulanti il CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza;
- l) rilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato.
- m) costituire l'Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dal DLgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
- n) predisporre e realizzare iniziative in materia di formazione / riqualificazione verso lavoratori, ivi compresi coloro che risultano espulsi/sospesi per ragioni di crisi aziendale, escludendo qualunque forma di sovrapposizione con quanto già finanziabile attraverso i Fondi Interprofessionali, secondo criteri individuati e attraverso soggetti indicati dai Soci, che consentano di ottenere una "certificazione di mercato" utile alla ricollocazione nel settore.
- o) istituire interventi in materia di sostegno al reddito e/o di welfare, attraverso l'erogazione di sussidi ai lavoratori per casistiche concordate tra le Parti Sociali;
- p) promuovere, anche attraverso sportelli dedicati, lo sviluppo e la diffusione della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa;
- q) riscuotere il contributo di assistenza contrattuale di cui al CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, da contabilizzarsi in apposita sezione separata del rendiconto annuale e gestito secondo quanto previsto da apposito Regolamento.
- r) predisporre annualmente una relazione che illustri le buone prassi ed evidenzii eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio sulla regolarità contributiva.
- s) attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.
- Nell'impiego delle risorse, l'Ente Bilaterale Nazionale dovrà rispettare un corretto rapporto tra spese di gestione e prestazioni/attività, assolvendo in ogni caso i compiti previsti dal contratto collettivo nazionale, in coerenza con il presente Accordo.



Art. 4 - Poteri di controllo e di intervento

1. L'Ente Bilaterale Nazionale, al fine di svolgere concretamente ed adeguatamente le funzioni ed attività di cui al superiore art. 3, ha poteri di controllo degli EBR e di intervento in caso di inadempienze da parte degli stessi, al fine di rilasciare il visto di conformità con cadenza annuale.
2. I poteri di controllo dell'Ente Bilaterale Nazionale, in particolare, si sostanziano nella possibilità di verificare, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni contenute nei rendiconti e, in generale, nei documenti relativi all'andamento della gestione economico-finanziaria degli EBR. A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale può chiedere agli EBR di trasmettere, in aggiunta al rendiconto consuntivo, alle relazioni annuali ed al budget previsionale di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del presente Statuto, ogni altro documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della propria gestione, nonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati.
3. I poteri di intervento dell'Ente Bilaterale Nazionale consistono nella possibilità, in caso di riscontrate inadempienze a cui gli EBR non abbiano posto rimedio, di adottare misure di natura sanzionatoria, compresa la sospensione dell'attribuzione delle risorse derivanti da contribuzione.

TITOLO II - I Soci

Art. 5 - Soci

1. Sono soci dell'Ente Bilaterale Nazionale le Associazioni Nazionali dei datori di lavoro ASS.I.V., UNIV, ANIVP, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, A.G.C.I. Servizi e le Organizzazioni Sindacali nazionali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs.
2. In nessun caso è consentito il trasferimento dello status di associato e dei relativi diritti.


TITOLO III - Regole di governance

Art. 6 - Composizione Organi Associativi


1. I componenti degli Organi associativi dell'Ente Bilaterale Nazionale, diversi dall'Assemblea, sono nominati nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.
2. Possono essere designati e nominati alla carica di componente dei suddetti Organi associativi solo quei soggetti dei quali sia stato verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d) D.lgs. 276/03.
3. I soggetti designati alle cariche associative si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
4. La perdita dei requisiti di cui al superiore comma 2, in capo al componente di uno degli Organi associativi dell'Ente Bilaterale Nazionale, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, a cui consegue la designazione di un sostituto da parte della Associazione Datoriale / Organizzazione Sindacale che aveva designato il soggetto decaduto, nonché la nomina di tale sostituto da parte dell'Assemblea, nel corso della prima riunione utile.
5. I componenti degli Organi associativi dell'Ente Bilaterale Nazionale, diversi dall'Assemblea, non possono delegare ad altri le proprie funzioni.

Art. 7 - Durata

1. Presso l'Ente Bilaterale Nazionale, tutte le cariche associative hanno la durata di 4 esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio.
2. Il rinnovo dei componenti degli Organi associativi diversi dall'Assemblea deve svolgersi entro 30 giorni dalla scadenza delle cariche. Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi organi.



Cher Schiele



3. L'incarico di componente di un Organo associativo diverso dall'Assemblea cessa, oltre che per scadenza naturale del mandato, anche nei casi di revoca da parte della stessa Associazione Datoriale/Organizzazione Sindacale nazionale designante, di decadenza e/o di dimissioni, di perdita dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del presente Statuto. In tali casi, si procede alla sostituzione del componente secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, dello stesso Statuto. I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

4. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

#### TITOLO IV - Gli Organi

##### Art. 8 - Organi

1. Sono organi dell'Ente Bilaterale Nazionale:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

2. L'assenza per tre sedute consecutive dall'Organo associativo, diverso dall'Assemblea, determina l'automatica decadenza del componente interessato. In tal caso, si procede alla sostituzione secondo le procedure indicate negli articoli 13, 16 e 17 del presente Statuto.

3. Il Direttore - ove previsto - assiste alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, se presente, assume le funzioni di segretario.

##### Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno dei Soci di cui all'art. 5 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in volta delegato dal predetto legale rappresentante. Non è ammessa la delega di un Socio ad altro Socio.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle Associazioni Datoriali spetta un numero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. Precisamente:

- |                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - n. 1 voto spetta | a ASS.I.V                                                                                                     |
| - n. 1 voto spetta | a UNIV e ANIVP, congiuntamente espresso;                                                                      |
| - n. 1 voto spetta | a Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, A.G.C.I. Servizi, congiuntamente espresso; |
| - n. 1 voto spetta | a Filcams-CGIL;                                                                                               |
| - n. 1 voto spetta | a Fisascat-CISL;                                                                                              |
| - n. 1 voto spetta | a Uiltucs.                                                                                                    |

Non è ammessa l'espressione di voto disgiunta.

##### Art. 10 - Competenze dell'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea:

a) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, designati dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali secondo le procedure rispettivamente previste dagli articoli 12, 15 e 16 del presente Statuto;



b) delibera gli eventuali compensi per i componenti degli Organi associativi nominati o eletti, tenendo conto del principio di razionalizzazione della spesa ed avendo riguardo alle responsabilità connesse a ciascuna carica;

c) su proposta del Consiglio Direttivo:

- stabilisce le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto;

- approva: i) entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, la relazione annuale sulla gestione del Consiglio Direttivo, nonché la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti; ii) entro il 30 novembre di ogni anno, il budget previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi;

d) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

e) determina i requisiti di competenza e professionalità dei componenti degli altri organi associativi dell'Ente Bilaterale Nazionale. Tali componenti non devono aver subito condanne definitive per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né condanne definitive per reati relativi a procedure concorsuali. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

f) delibera sul proprio scioglimento e nomina i liquidatori, nelle ipotesi previste dal presente Statuto;

g) delibera, con il voto unanime di tutti i Soci aventi diritto, lo scioglimento dell'Ente fuori delle ipotesi previste dal presente Statuto, nonché, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione del regolamento sul funzionamento dell'Ente Bilaterale Nazionale, delle modifiche statutarie e regolamentari, che possono essere apportate esclusivamente in esecuzione di accordi intercorsi tra le Parti stipulanti il CCNL;

h) svolge ogni altra attività ad essa demandata dal presente Statuto.

Art. 11 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, e comunque almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre, per approvare il rendiconto consuntivo ed il budget previsionale.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno dei Soci. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.



3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La convocazione dell'Assemblea è fatta per iscritto, mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, da spedirsi, almeno 14 giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, l'avviso può essere inviato a mezzo telegramma, fax ovvero posta elettronica certificata, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

6. L'Assemblea è valida quando sono presenti un numero di Soci tale da disporre della metà più uno dei voti totali e di almeno due Soci per le Associazioni Datoriali e di almeno due Soci per le Organizzazioni Sindacali, anche mediante collegamento in videoconferenza.

Le deliberazioni sono valide quando approvate da un numero di Soci tale da disporre della metà più uno dei voti totali e in rappresentanza di almeno due Soci per le Associazioni Datoriali e due Soci per le Organizzazioni Sindacali. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.



7. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

8. L'Assemblea nomina il presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di modifiche statutarie dell'Ente Bilaterale Nazionale è possibile farsi assistere dal notaio, che in tal caso assume le funzioni di segretario. La presenza del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale Nazionale.

9. Alle riunioni dell'Assemblea dei Soci partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei conti.

#### Art. 12 - Consiglio Direttivo: composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 6 componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, dei quali 1 (uno) su designazione di ASS.I.V., 1 (uno) su designazione congiunta di UNIV e ANIVP, 1 (uno) su designazione congiunta di Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, A.G.C.I. Servizi; 1 (uno) su designazione di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucl.

2. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio Direttivo venga a mancare, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante nomina da parte dell'Assemblea, nel corso della prima riunione utile, previa designazione da parte dell'associato che aveva designato il componente venuto a mancare.

#### Art. 13 - Consiglio Direttivo: competenze

1. Il Consiglio Direttivo determina le direttive dell'azione dell'Ente Bilaterale Nazionale, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

a) predispone, per l'approvazione dell'Assemblea, il progetto di rendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale sulla gestione, nonché il progetto di budget previsionale, contenente tra l'altro i criteri di determinazione dello stesso. Tali documenti vengono tutti redatti secondo criteri di trasparenza e leggibilità, nonché in base ad una programmazione strategica e gestionale;

b) propone all'Assemblea il Regolamento dell'Ente Bilaterale Nazionale, ogni altro regolamento, nonché eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento;

c) delibera su tutti gli atti di ordinaria gestione del patrimonio mobiliare;

d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività per il conseguimento degli scopi statutarî dell'Ente;

e) assume i provvedimenti relativi al funzionamento dell'Ente;

f) assume le determinazioni in merito ai rapporti di lavoro del personale dell'Ente;

g) vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi, dell'Ente Bilaterale Nazionale, nonché sulle iniziative promosse, riferendo all'Assemblea;

h) verifica, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni contenute nei rendiconti e, in generale, nei documenti relativi all'andamento della gestione economico-finanziaria degli EBR al fine di rilasciare il visto di conformità con cadenza annuale, riferendo in Assemblea;

i) adotta misure di natura sanzionatoria, anche sotto il profilo economico, in caso di riscontrate inadempienze a cui gli EBR non abbiano posto rimedio;

l) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, sulla base di criteri di selezione oggettivi ed imparziali e secondo principi di professionalità ed economicità, valutando comparativamente preferibilmente tre offerte;

m) rilascia la certificazione liberatoria ed il parere di conformità di cui alle lettere o) ed u) dell'art. 2 del presente Statuto;

n) verifica il possesso dei requisiti di competenza e professionalità previsti dall'art. 11, comma 1, lett. e) del presente statuto;



- o) eventualmente nomina, su proposta della Presidenza, il Direttore, e provvede a stabilirne le relative competenze;
- p) provvede all'attribuzione del CO.AS.CO. secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento;
- p) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

#### Art. 14 - Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, sulla base di un calendario annuale, almeno una volta ogni tre mesi, e, in aggiunta, tutte le volte che lo ritenga opportuno. È inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. La riunione dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, entro i successivi 7 giorni.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica, purché almeno due componenti in rappresentanza delle Associazioni Datoriali e due componenti in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali, anche mediante collegamento in videoconferenza. Non sono ammesse deleghe.  
Le deliberazioni sono valide quando approvate a maggioranza dei componenti, purché da almeno due componenti in rappresentanza delle Associazioni Datoriali e da almeno due componenti in rappresentanza Organizzazioni Sindacali. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
6. Di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### Art. 15 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente:
  - rappresenta l'Ente Bilaterale Nazionale ad ogni effetto di legge e statutario;
  - ha potere di firma;
  - viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza od impedimento.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea dei soci alternativamente tra le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali
3. Il Presidente, in raccordo con il Vice Presidente:
  - a) sovrintende al funzionamento dell'Ente Bilaterale Nazionale ed esercita tutte le funzioni ad esso demandate dal presente Statuto, dal Regolamento e dalla legge;
  - b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli altri Organi associativi ed al coordinamento delle attività dell'Ente;
  - c) convoca e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - d) in casi straordinari di necessità ed urgenza, esercita, sotto la sua responsabilità, i poteri del Consiglio Direttivo, il quale, nella prima seduta successiva, delibera sull'eventuale ratifica dell'operato del Presidente.
4. Il Presidente, opera congiuntamente con il Vice Presidente in relazione a prelievi, erogazioni e movimenti di fondi.



## Art. 16 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) componenti, nominati dall'assemblea come segue:

- uno, con funzione di Presidente, scelto tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., su designazione congiunta della Parte che non esprime il Presidente;
- uno, designato congiuntamente dalle Associazioni Datoriali;
- uno, designato congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali.

2. Valgono, nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente Bilaterale Nazionale, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

5. Il Collegio dei Revisori redige la relazione finanziaria riferita al progetto di rendiconto consuntivo, depositandola almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del predetto rendiconto.

6. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

## TITOLO V - Risorse e gestione finanziaria dell'Ente Bilaterale Nazionale

### Art. 17 – Finanziamento

1. L'Ente Bilaterale Nazionale è finanziato dai contributi versati, ai sensi dell'apposito articolo del CCNL Vigilanza e Servizi di Sicurezza Privati.

2. Il 45% per cento del gettito è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale. La quota residua è ripartita – in ragione della provenienza del gettito – tra gli Enti Bilaterali Regionali regolarmente costituiti ai sensi dell'Accordo di governance del 14.07.2021 e conformi a quanto stabilito dal CCNL, a decorrere dalla data di certificazione del predetto requisito di conformità ad opera dell'Ente Bilaterale Nazionale.

### Art. 18 - Fondo comune

1. Il Fondo comune dell'Ente Bilaterale Nazionale è costituito da:

- a) contributi di cui al precedente art. 18, interessi attivi maturati sugli stessi contributi ed interessi di mora per ritardato versamento dei medesimi contributi, ogni altra forma di autofinanziamento da parte degli associati;
- b) proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni, nonché i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati;
- c) oblazioni volontarie, erogazioni, lasciti e donazioni a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale, beni ad esso devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
- d) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittima titolarità dello stesso Ente Bilaterale Nazionale;
- e) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
- f) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituisce oggetto del presente Statuto.

2. In adesione allo spirito ed alle finalità del CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, il fondo comune è utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi dell'Ente Bilaterale Nazionale, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni.



3. Sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, i Soci non hanno diritto ad ottenere l'attribuzione del patrimonio dell'Ente Bilaterale Nazionale, neanche parziale, ovvero la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che l'attribuzione o distribuzione siano espressamente ed inderogabilmente disposte dalla legge.

Art. 19 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente Bilaterale Nazionale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.



Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

1. La messa in liquidazione dell'Ente Bilaterale Nazionale, è disposta, su conforme deliberazione dei Soci di cui all'articolo 5, nei seguenti casi:

- a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
- b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale.

2. In caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale Nazionale, i Soci provvederanno alla nomina di un liquidatore designato di comune accordo, o, in mancanza, trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, il Presidente del Tribunale provvederà ad istanza della parte più diligente.

3. Il liquidatore devolverà il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci, ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute.

2. L'interpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati in forza delle predette norme, nonché delle disposizioni di legge applicabili, in ogni caso, dovrà tenere conto dello spirito, della ratio e delle finalità delle norme del CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, che costituiscono la fonte primaria in materia di bilateralità.

*Handwritten signature/initials*

ANIVP

*Handwritten signature*

ASS.I.V.

*Handwritten signature*

UNIV

*Handwritten signature*

A.G.C.I. Servizi

*Handwritten signature*

Lega Coop Produzione e Servizi

*Handwritten signature*

Confcooperative Lavoro e Servizi

*Morino*

FILCAMS - CGIL

*Richi*

FISASCAT - CISL

*Blanco*

UILTUCS

*Fraumont*

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO  
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU  
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Roma ed iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Roma, 18 marzo 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Martina Manfredonia